SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

439° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1990

INDICE

Commissioni permanenti

6ª - Finanze e tesoro ..... *Pag.* 3

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1990

201ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA
indi del Vice Presidente
BRINA

Intervengono il ministro delle finanze Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Senaldi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti (2034)

Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe, e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre) - Nuovo esame (1892-*bis*)

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (Rinviato dall'Assemblea in Commissione, il 24 gennaio, per l'esame della parte stralciata) - Nuovo esame (1897)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Berlanda rileva che sono pervenuti, in relazione al disegno di legge n. 2034, tutti i pareri delle Commissioni consultate eccetto quello della 2ª Commissione, per il quale tuttavia sono già scaduti i termini. Fa poi presente che è pervenuta dal Ministero delle finanze una specifica relazione sulle maggiori entrate derivanti da ciascuna disposizione del decreto-legge, così come richiesto nel proprio parere dalla 5ª Commissione. Dichiara quindi che si può passare alla votazione degli emendamenti ai vari articoli.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

In relazione all'emendamento n. 1 che intende specificare come le modificazioni apportate siano di carattere innovativo, il Ministro Formica fa presente che l'emendamento stesso risulta superfluo, in quanto l'uso della dizione «modificazioni» già equivale ad innovazione: invita di conseguenza i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il senatore De Cinque ritira di conseguenza l'emendamento 1.

Posti separatamente in votazione, vengono poi respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6.

In merito all'emendamento 1.4 del senatore Diana ed altri, volto a prevedere la deducibilità degli interessi per prestiti destinati all'efficienza produttiva di aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche o calamità naturali, il relatore Beorchia invita il proponente a ritirarlo.

Si associa a tale richiesta il Ministro Formica.

Il senatore De Cinque ritira di conseguenza tale emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Allo stesso modo il senatore De Cinque ritira gli emendamenti 1.7, 1.8 ed 1.9, quest'ultimo dopo averlo fatto proprio.

È poi accolto l'emendamento 1.a dei senatori De Cinque e Leonardi volto ad introdurre, al comma 1 una lettera *d*-bis), dopo la lettera *d*): con tale emendamento si intende estendere all'ammortamento di tutti i beni, nuovi ed usati, la norma che prevede di determinare in dodicesimi le quote di ammortamento per i beni entrati in funzione in corso d'anno.

Viene esaminato successivamente l'emendamento 1.10 dei senatori Favilla e Leonardi, interamente sostitutivo, al comma 1, della lettera *e*), volto a precisare meglio la nuova disciplina in materia di ammortamento anticipato.

Il senatore Garofalo dichiara di trasformare il proprio emendamento 1.11, soppressivo dell'ultimo periodo della lettera *e*), in un subemendamento all'emendamento 1.10, intendendosi in tal modo tale ultimo emendamento modificato con la soppressione dell'ultimo periodo, che attribuisce facoltà al Ministro delle finanze di variare con proprio decreto la misura massima dell'ammortamento anticipato, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto.

Tale subemendamento posto ai voti è poi accolto dalla Commissione.

Allo stesso modo il senatore De Cinque dichiara di trasformare il proprio emendamento 1.b, modificativo della lettera *e*), al comma 1, in un subemendamento all'emendamento 1.10, nel senso che deve essere soppresso il periodo che fa riferimento alla determinazione in dodicesimi delle quote di ammortamento ordinario per i beni entrati in funzione in corso d'anno.

Tale subemendamento, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

È poi accolto l'emendamento 1.10 con le citate modifiche.

Il senatore Favilla presenta un emendamento (1.11.a) con il quale si intende sopprimere al comma 1 la lettera *f*): fa presente che tale emendamento è necessario come conseguenza dell'accoglimento dell'emendamento 1.11 dei senatori comunisti, poi trasformato in subemendamento all'emendamento 1.10.

L'emendamento 1.11.a , posto ai voti, è poi accolto.

Vengono infine respinti gli emendamenti 1.12 dei senatori comunisti e 1.13 del senatore Leonardi.

(La seduta sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,30).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che sono stati respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2 dei senatori Diana ed altri, il senatore Garofalo dichiara di ritirare l'emendamento 2.3.

È infine approvato l'emendamento 2.0.1 dei senatori Favilla e Leonardi, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2: con esso viene differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 l'effetto delle disposizioni del comma 3-*bis* dell'articolo 56 del Testo Unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Su richiesta del ministro Formica, che si dichiara contrario, il senatore Favilla ritira l'emendamento 3.1 ed il senatore De Cinque ritira l'emendamento 3.a.

In sede di emendamento 3.b il relatore Beorchia fa presente come il suo accoglimento permetterebbe di ritirare una serie di emendamenti volti ad ampliare i casi di deroga previsti dal comma 1 lettera *b*), peraltro introducendo una disciplina generale sicuramente più equa per i contribuenti.

Su tale emendamento si apre una discussione in cui intervengono il ministro Formica e i senatori Favilla e De Cinque.

La Commissione conviene infine di accantonare per il momento l'esame del citato emendamento nonchè dei restanti emendamenti all'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

È approvato l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo del comma 5, il quale prevede una diversa ripartizione, a fini perequativi, delle somme da corrispondere alle Camere di Commercio per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi.

Viene poi respinto l'emendamento 5.2 dei senatori comunisti.

In sede di esame dell'emendamento 5.3 riguardante la riduzione dal 20 al 10 per cento della tassa sulle operazioni a premio, il ministro Formica si dichiara contrario, in quanto esiste, tra l'altro un problema di minor gettito. Inoltre, l'ipotesi di ridurre l'aliquota della tassa in questione potrebbe essere accettata unicamente nel caso di una revisione complessiva della materia che, nell'ottica di una razionalizzazione, potrebbe anche comportare un maggior gettito, utile a riequilibrare, in qualche modo, quello perduto. D'altra parte è stato recentemente rinviato in Commissione lo stralcio dell'articolo 17 del disegno di legge 1897 che tratta proprio della materia in parola e in quella sede sarebbe più opportuno trattare anche quanto richiesto con l'emendamento in esame.

Il senatore Favilla, presentatore dell'emendamento, dichiara di ritirarlo in considerazione della disponibilità manifestata dal Ministro.

In sede di esame dell'emendamento 5.5, volto ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 5, il relatore Beorchia presenta un subemendamento, volto a specificare, tra l'altro, che l'esenzione dall'IVA prevista nell'emendamento stesso si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore, quando le tariffe siano state fissate dal Comune o da altro Ente pubblico competente.

Il subemendamento del senatore Beorchia, posto ai voti, viene approvato; viene poi approvato l'emendamento 5.5, nel testo emendato, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 5.4, dei senatori Favilla ed altri, di analogo contenuto.

Si passa all'esame degli emendamenti dell'articolo 6.

Il Ministro delle finanze si dichiara contrario agli emendamenti 6.1 e 6.2 dei senatori comunisti riguardanti una diversa disciplina della rivalutazione

monetaria delle aliquote e tributi in misura fissa previsti nei primi due commi dell'articolo.

Tali emendamenti non sono accolti dalla Commissione.

In sede di esame dell'emendamento 6.4 del senatore Cavazzuti, volto a sopprimere il comma 4, il ministro Formica si dichiara ad esso favorevole in quanto il Governo ha avuto notizia che entro pochi mesi il paniere del costo della vita sarà cambiato e che in quell'occasione il peso dei tabacchi in tale paniere verrà diminuito.

L'emendamento posto ai voti è accolto, risultando assorbito un analogo emendamento dei senatori comunisti, i quali poi ritirano l'emendamento 6.3 soppressivo del quinto comma. Risulta di conseguenza precluso un emendamento (6.5) del senatore Forte volto ad aggiungere un periodo al comma 4.

Si passa all'esame degli emendamenti dell'articolo 7.

Posti separatamente in votazione, vengono accolti gli emendamenti 7.a e 7.b dei senatori De Cinque e Leonardi, sostitutivi, rispettivamente, del comma 1 e del comma 2. Con essi si intende anticipare dal giorno 22 al giorno 20 i soli versamenti IVA effettuati tramite il servizio della riscossione.

È poi accolto, in una nuova formulazione elaborata dal presentatore, l'emendamento 7.1 del senatore Cavazzuti, volto ad aggiungere un comma 3-*bis* con il quale si esentano dall'IVA le importazioni di pubblicazioni estere da inventariare, effettuate dalle biblioteche universitarie.

È infine accolto l'emendamento 7.2 del senatore Favilla, preventivamente dallo stesso modificato, che nell'ultimo periodo del comma 4 sopprime le parole «per le operazioni effettuate».

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 10.1 dei senatori Diana ed altri, è accolto dalla Commissione l'emendamento 10.2 del senatore Favilla (con una modifica proposta dallo stesso), che aggiunge al comma 1 un periodo: con tale emendamento si intende estendere l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge anche al periodo di imposta relativo al 1988.

È infine accolto dalla Commissione l'emendamento 10.a dei senatori De Cinque, Bertoldi e Santalco, che, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 10, prevede agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione.

Il sottosegretario Senaldi ribadisce la propria contrarietà agli emendamenti A, B e C, dei senatori comunisti riguardanti agevolazioni IVA per assegnazione di alloggi da parte di cooperative e di loro consorzi a favore dei propri soci: ciò in quanto gli emendamenti stessi comportano un minor gettito e poi perchè, soprattutto con riferimento all'emendamento A, verrebbe cambiata la base imponibile.

Dopo tali precisazioni del rappresentante del Governo, il senatore Garofalo dichiara di ritirare i citati tre emendamenti.

L'emendamento D, fatto proprio dal senatore De Cinque, dopo una breve osservazione in merito del relatore Beorchia, viene ritirato dal senatore De Cinque.

È poi respinto l'emendamento F dei senatori comunisti, riguardante la vendita al pubblico da parte di rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici di persone.

È poi approvato un emendamento del Governo (H) che disciplina, tra l'altro, la detrazione per gli interessi sui mutui ipotecari in relazione a ritardati pagamenti effettuati dai contribuenti nell'anno 1990, per il 1989, a causa delle astensioni dal lavoro nel settore bancario, verificatesi tra il mese di dicembre e l'inizio di gennaio.

Viene poi esaminato un emendamento del senatore Beorchia (G), già illustrato come emendamento 3.0.1 e su suggerimento del presidente Berlanda trasformato come emendamento al disegno di legge di conversione. L'emendamento in questione intende prorogare il sistema di agevolazione IVA previsto a favore di alcuni territori colpiti da calamità naturali.

Il presidente Berlanda fa presente che occorre prestare attenzione ai problemi di minor gettito che l'emendamento comporta, anche considerando che tutti gli emendamenti approvati dovranno essere sottoposti per il parere alla 5ª Commissione.

Il senatore Beorchia, dichiara di modificare tale emendamento apponendo al primo comma la data del 31 dicembre 1992 come limite temporale per poter usufruire delle agevolazioni in questione; dichiara inoltre di ritirare il comma 2, modificando conseguentemente, solo da un punto di vista formale, il comma 3.

Il sottosegretario Senaldi si dichiara favorevole all'emendamento così modificato, soprattutto in considerazione dell'apposizione del termine sopra indicato.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il presidente Berlanda dichiara di ritirare l'emendamento E, da lui presentato insieme al senatore Favilla, volto ad introdurre una differenziazione nella misura delle aliquote per l'applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica introdotta con il decreto-legge n. 332 del 1989, convertito dalla legge n. 384 dello stesso anno. Ciò in quanto – continua il Presidente – è stata presentata dai senatori Favilla e Forte una nuova formulazione dell'emendamento stesso.

Il senatore Favilla illustra tale nuova formulazione dell'emendamento.

Il sottosegretario Senaldi dichiara di non poter esprimere al momento un giudizio sul contenuto del nuovo emendamento ed invita i presentatori a ritirarlo per ripresentarlo eventualmente in Assemblea, in modo da avere tempo adeguato per approfondirne il contenuto.

Il relatore Beorchia si associa alla richiesta del rappresentante del Governo.

Il senatore Favilla dichiara di accedere a tale richiesta e ritira quindi l'emendamento in esame.

Si passa ad esaminare di nuovo alcuni emendamenti all'articolo 3 precedentemente accantonati.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 3.2 dei senatori comunisti, è accolto l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Brina, Bertoldi, Favilla e Leonardi, che al comma 1 della lettera *b*), capoverso *b*), modifica la percentuale del 50 per cento in quella del 25 per cento.

Viene poi esaminato l'emendamento 3.4 dei senatori Favilla e Leonardi che al comma 1, lettera *b*), dopo le parole «cessazione di attività» aggiunge un ulteriore periodo con il quale si prevede che il contribuente, se al termine

dell'anno successivo non ha potuto recuperare il credito di imposta nell'anno precedente, ha diritto al rimborso immediato dell'importo residuo a suo credito.

Il senatore Favilla dichiara di modificare tale proposta, sopprimendo la parola «immediato» con riferimento al rimborso.

L'emendamento, così modificato, posto ai voti, è poi accolto.

In seguito all'accoglimento dell'emendamento 3.4, vengono poi ritirati gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.b.

È infine accolto l'emendamento 3.8 dei senatori Favilla e Leonardi che al comma 1 aggiunge, in fine, una lettera *d*): l'emendamento, di natura interpretativa, vuole estendere la nuova disciplina in materia di rimborsi anche a quelli richiesti dagli enti e dalle società controllanti.

La Commissione accoglie infine l'ordine del giorno presentato dai senatori Diana ed altri (0/2034/1/6).

Si passa al conferimento del mandato a riferire per l'Assemblea.

Il relatore Beorchia rileva che l'approvazione del disegno di legge n. 2034 nel testo risultante dagli emendamenti accolti dalla Commissione, comporta l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1892-*bis* e 1897, per la parte non stralciata, questi ultimi due rinviati a suo tempo in Commissione; chiede inoltre di poter riferire oralmente in Assemblea.

Si dà infine mandato al relatore Beorchia di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2034 di conversione del decreto-legge n. 414 del 1989, con le modifiche accolte dalla Commissione, e con la proposta, inoltre, di assorbimento per i disegni di legge nn. 1892-*bis* e 1897, quest'ultimo per la parte non stralciata. Lo si autorizza infine a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,30.